

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2004

che modifica la decisione 2000/40/CE relativamente al periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (eco-label) ai frigoriferi

[notificata con il numero C(2004) 310]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/214/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ⁽¹⁾, in particolare il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede l'assegnazione di un marchio di qualità (eco-label) a un prodotto avente caratteristiche atte a migliorare significativamente aspetti ambientali fondamentali e stabilisce criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per gruppi di prodotti.
- (2) La decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi ⁽²⁾ scade il 1° dicembre 2003.
- (3) Dopo il riesame di tale decisione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000, è opportuno prorogare il periodo di validità di questi criteri ecologici per un periodo di dodici mesi e consentire alle imprese cui il marchio di qualità è stato assegnato di continuare ad usarlo almeno fino al completamento della revisione della decisione 2000/40/CE.
- (4) La decisione 2000/40/CE va pertanto modificata in conseguenza.

- (5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2000/40/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri specifici sono validi fino al 1° dicembre 2004. Qualora però, entro tale data, non fosse stata adottata una nuova decisione relativa alla definizione del gruppo di prodotti e ai criteri specifici ad esso applicabili, il periodo di validità terminerà il 1° dicembre 2005 o alla data di adozione della nuova decisione, se precedente.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22.